

ORIGINALE

C O M U N E        D I        B I B B I E N A

(P r o v i n c i a   d i   A r e z z o)

D E L I B E R A Z I O N E     D I     G I U N T A   C O M U N A L E

N.     247

DEL 22/09/2010

---

---

O G G E T T O:

CONCESSIONE DI CAPPELLA E AREA CIMITERIALE E APPROVAZIONE ATTI  
CONSEQUENTI

---

---

Oggi, 22/09/2010 alle ore 10,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. BERNARDINI Daniele, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

BERNARDINI Daniele	P	
CONTICINI Luca		A
CAPORALI Matteo	P	
NASSINI Renato		A
PIANTINI Fabrizio	P	
PAPERINI Mara		A
LORENZONI Federico	P	
	-----	
	presenti	assenti
	4	3

Assiste il dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA        SI

ALLEGATI                                SI

**OGGETTO: CONCESSIONE DI CAPPELLA E AREA CIMITERIALE E APPROVAZIONE ATTI CONSEGUENTI.**

*L'assessore Nassini Renato:*

**DATO ATTO che:**

- presso il cimitero di Bibbiena è presente una cappella cimiteriale privata, ubicata nella posizione settore B posto B 1, intestata alla Famiglia Rosa Scoti Franceschi,
- il manufatto ormai da circa due anni si presenta in condizioni di pericolo dovuto in particolare al distacco di porzioni di pietra arenaria da capitelli, stipiti e altri ornamenti presenti, alla caduta di parte delle docce, discendenti e precarietà del tetto sia strutturale che del manto;
- constatato il pericolo per la pubblica incolumità, l'ufficio ha eseguito delle ricerche, al fine di individuare gli eredi della famiglia Rosa Scoti, rintracciando il Dott. Gianfranco Ghezzi Galli Tassi residente a San Vincenzo Torri in provincia di Firenze, quale probabile discendente, di seguito indicato Dott. Ghezzi;
- contattato il Dott. Ghezzi, il medesimo si è dichiarato l'unico erede della famiglia in questione, producendo tra l'altro schema dell'albero genealogico al fine di dimostrare quanto asserito;
- da ricerche presso l'archivio comunale, è stato ritrovato il registro di repertoriazione e non l'atto concessorio, nel quale è indicata la concessione per "un tratto di terreno nel cimitero urbano per la creazione di una cappella di famiglia" del 30 novembre 1928 registrato a Poppi il 21 dicembre 1928 al n. 358, tra il Cav. Uff. Borghi Giuseppe ed il Grand. Uff. Antonio Scoti Franceschi,
- con lettera prot. n. 21381 del 07/10/09, è stata richiesta copia della concessione sopra indicata, all'Agenzia delle Entrate di Arezzo, per rintracciare l'esistenza dell'atto, presso i loro archivi: ad oggi non è pervenuta alcuna risposta;
- l'erede sopra identificato, più volte contattato sia telefonicamente che direttamente, ha in ultimo espresso la volontà di cedere all'Amministrazione sia l'area che la cappella di cui trattasi, in quanto non ha intenzione di restaurare l'immobile,
- l'Amministrazione con deliberazione G.C. n. 139 del 13/06/2006, ha approvato la graduatoria inerente le richieste depositate presso l'ufficio Tecnico, per la costruzione di cappelle private, nella quale al primo posto è presente domanda della famiglia Bertelli Giancarlo, eredi la moglie Ghinassi Gigliola ed i figli Elisabetta ed Enrico;
- pertanto tale graduatoria può essere utilizzata anche al caso in specie, in quanto comunque trattasi di concessione di a tempo determinato di bene comunale, per la tumulazione di salme appartenenti alla famiglia del concessionario, con le modalità previste nel Regolamento comunale di igiene e sanità;
- con deliberazione G.C. n. 133 del 27/05/2008 è stata approvata la tabella di revisione delle tariffe cimiteriali riferita alle domande approvate con atto stesso consesso n. 139/2006;
- la famiglia Bertelli, contattata dall'Ufficio prima telefonicamente e successivamente con lettera prot. n. 26704 del 22.12.09, ha confermato la volontà di addivenire alla concessione dell'area e della cappella in questione, con lettera prot. 327 del 7.01.2010;
- l'erede Dott. Gianfranco Ghezzi Galli Tassi, con retrocessione prot. 20913 del 22/09/10 (allegato A), ha restituito i beni di cui trattasi al Comune di Bibbiena indicando le seguenti precisazioni al fine di mantenere la traccia della famiglia Rosa Scoti Franceschi:
- che venga rispettato l'elenco degli assegnatari approvato con deliberazione G.C. n. 139 del 13/06/2006;

- l'immobile risulta sottoposto al vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, pertanto qualsiasi intervento da eseguire sul medesimo, è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del medesimo decreto da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Storici Artistici ed Etnoantropologico di Arezzo;
- di ritenere assentibili le osservazioni riportate nella relazione tecnica con riferimento al mantenimento di una traccia storica della Sig.ra Scoti Franceschi, essendo persona che nella propria vita ha fatto molto per la cittadinanza di Bibbiena;

**PRESO ATTO** della relazione tecnica a firma del Responsabile del Procedimento geom. Lorenzo Dori (allegato B), dalla quale si evincono le motivazioni per cui si può assentire che:

- la graduatoria approvata con atto G.C. 139/2006 riferita alla costruzione di cappelle gentilizie, può essere estesa anche alla casistica dei manufatti esistenti, in particolare nel caso in specie la famiglia Bertelli la quale si è dichiarata disponibile ad accettare le richieste indicate dal Dott. Ghezzi nella rinuncia depositata presso il Comune di Bibbiena,
- la dilazione nel pagamento richiesta dalla famiglia Bertelli, tenuto conto della disponibilità indicata al punto precedente e che la stessa dovrà investire in tempi brevi una somma abbastanza rilevante per il restauro sia interno che esterno dell'immobile, oltre alla sistemazione delle salme presenti, senza che il Comune debba fare alcun investimento;

**CONSIDERATO che:**

- il pagamento del canone concessorio dell'importo complessivo di € 45.000,00, avverrà con gli importi e le scadenze indicate nella tabella allegato "D";
- al momento della stipula i concessionari, dovranno presentare le seguenti polizze fidejussorie:
  - polizza fidejussoria, a garanzia del pagamento rateizzato del canone concessorio, il cui svincolo avverrà attraverso richiesta scritta da parte del concessionario dopo il pagamento dell'ultima rata;
  - polizza fidejussoria, a garanzia dell'adempimento dell'intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria o restauro conservativo (ex legge 457/1978), pertanto trattandosi di bene tutelato come precedentemente indicato, entro 60 giorni dalla firma della concessione d'uso i concessionari dovranno trasmettere all'Ufficio tecnico comunale, copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nel caso in cui l'intervento sia soggetto a pratica edilizia ai sensi del regolamento edilizio comunale, gli stessi nei successivi trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza, dovranno presentare istanza all'ufficio urbanistica comunale ed in copia all'ufficio tecnico. Nei successivi sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza, dovranno essere conclusi i lavori attraverso presentazione all'ufficio urbanistica ed in copia all'ufficio tecnico, dichiarazione di fine dei lavori corredata di accatastamento. Successivamente a seguito di richiesta scritta di svincolo, l'ufficio tecnico entro 30 giorni, svincherà la polizza in oggetto. Rimane inteso che il mantenimento della cappella e pertanto eventuali opere di manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro, saranno comunque a carico del concessionario (art. 261 del Regolamento);

**VISTO** lo schema di concessione cimiteriale (allegato C), riferito sia all'area che alla cappella cimiteriale;

**RILEVATO** che la famiglia Bertelli, nel sottoscrivere la concessione sopra indicata, si impegna ad osservare i termini in essa riportati, sia con riferimento ai pagamenti dei canoni con le relative penali per eventuali ritardi, che al restauro della cappella in conformità al regolamento di igiene e sanità oltre che alla L.R. 01/2005, ed infine l'avvenuto accatastamento dell'immobile da allegare alla dichiarazione di fine dei lavori;

**ACCERTATO** che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato;

## DELIBERA

- 1) di dare atto della retrocessione dell'area e cappella cimiteriale, da parte dell'unico erede Dott. Gianfranco Ghezzi Galli Tassi, avvenuta con atto ns. prot. del (allegato A);
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'assegnazione dell'area e della cappella cimiteriale esistente nel cimitero ubicata nella posizione settore B posto B 1, alla famiglia Bertelli di Bibbiena, composta dalla Sig.ra Ghinassi Gigliola, Bertelli Elisabetta e Bertelli Enrico,
- 3) di dare atto che le richieste indicate dal Dott. Gianfranco Ghezzi Galli Tassi, dovranno essere osservate dai nuovi concessionari famiglia Bertelli, e quindi indicate nell'atto di concessione dell'area e dell'immobile, da sottoscrivere fra il Comune e gli stessi Bertelli, senza quindi comportare alcun onere per l'Amministrazione;
- 4) di approvare la relazione tecnica a firma del Responsabile del Procedimento geom. Lorenzo Dori (allegato B), nella quale sono indicate le motivazioni e l'assenza di danno all'Amministrazione per la concessione dell'area e della cappella, alla famiglia Bertelli come più volte identificata;
- 5) di approvare pertanto il pagamento dilazionato in anni sette, in quanto come indicato nella relazione tecnica, il Comune risolve un problema che si protrae da troppo tempo, senza doversi accollare oneri di progettazione e restauro che determinerebbero costi e tempi difficilmente sostenibili, mentre la famiglia Bertelli si è impegnata ad eseguire il restauro in tempi brevi e pertanto al contrario l'Amministrazione introiterà il canone concessorio;
- 6) che il pagamento del canone concessorio dell'importo complessivo di € 45.000,00, avverrà con gli importi e le scadenze indicate nella tabella allegato "D";
- 7) che al momento della stipula i concessionari, dovranno presentare le seguenti polizze fidejussorie:
  - polizza fidejussoria, a garanzia del pagamento rateizzato del canone concessorio, il cui svincolo avverrà attraverso richiesta scritta da parte del concessionario dopo il pagamento dell'ultima rata;
  - polizza fidejussoria, a garanzia dell'adempimento dell'intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria o restauro conservativo (ex legge 457/1978), pertanto trattandosi di bene tutelato come precedentemente indicato, entro 60 giorni dalla firma della concessione d'uso i concessionari dovranno trasmettere all'Ufficio tecnico comunale, copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nel caso in cui l'intervento sia soggetto a pratica edilizia ai sensi del regolamento edilizio comunale, gli stessi nei successivi trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza, dovranno presentare istanza all'ufficio urbanistica comunale ed in copia all'ufficio tecnico. Nei successivi sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza, dovranno essere conclusi i lavori attraverso presentazione all'ufficio urbanistica ed in copia all'ufficio tecnico, dichiarazione di fine dei lavori corredata di accatastamento. Successivamente a seguito di richiesta scritta di svincolo, l'ufficio tecnico entro 30 giorni, svincherà la polizza in oggetto. Rimane inteso che il mantenimento della cappella e pertanto eventuali opere di manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro, saranno comunque a carico del concessionario (art. 261 del Regolamento);
- 8) di approvare lo schema di concessione di area e cappella cimiteriale (allegato C), da sottoscrivere da parte del Responsabile dell'U.O. n. 6 e dei concessionari Sigg.ri Bertelli;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000, stante l'urgenza degli interventi esposti in premessa.



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: U.O. 6 "Lavori Pubblici"

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONCESSIONE DI CAPPELLA E AREA CIMITERIALE E APPROVAZIONE  
ATTI CONSEGUENTI.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:


Bibbiena, 22/9/2010

IL RESPONSABILE DELL' U.O. 6 "Tecnico - LL.PP."

Ing. Guido Rossi

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:.


Bibbiena, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Marco Bergamaschi

Protocollo Comune di Bibbiena

Data: 22/09/2010

NR.0020913 - Titolario 11.04



Spett.le

COMUNE DI BIBBIENA

Via Berni 25 -

52011 - Bibbiena (Ar)

Allegato "A"

U.T.

**OGGETTO : retrocessione area e cappella cimiteriale Rosa Scoti Franceschi (rep. 448 del 30 novembre 1928)**

Io sottoscritto Gianfranco Ghezzi Galli Tassi

nato a Frenzo il 12/11/1934 (c.f. GHZGER34S12D612F)

e residente in SCANDICCI Via VIA MARCIOLA 56

(tel. 055/769026 338178616 e mail \_\_\_\_\_)

in qualità di proprietario

con il presente atto,

**chiede formalmente, espressamente ed irrevocabilmente, di accettare in retrocessione**

l'area e la cappella cimiteriale in essa insistente, denominata Rosa Scoti ubicata nel cimitero di Bibbiena settore B area B1, senza richiesta di alcunché, quale erede della cappella suddetta pervenuta al sottoscritto in virtù di ....., come da albero genealogico allegato.

Che venga rispettato l'elenco degli assegnatari approvato con deliberazione G.C. n. 139 del 13/06/2006;

In fede

SCANDICCI, li 21/09/2010

Dott. Gianfranco Ghezzi Galli Tassi

Allegato \_\_\_\_\_ alla deliberazione 247 del 22-09-2010



Il Segretario Direttore Generale  
Dott. LIBERTO GIUSEPPE



**COMUNE DI BIBBIENA**  
(Provincia di Arezzo)

Via Berni, 25  
52011 BIBBIENA (Arezzo)  
☎ 0575/5305 - FAX 0575/530667  
www.comune.bibbiena.ar.it  
Partita IVA 00137130514  
Conto corrente postale n. 124529

SERVIZIO:  
U.O. N. 6 TECNICO – LL.PP.

Responsabile del procedimento:  
geom. Lorenzo Dori

Per eventuali informazioni:  
e-mail: lorenzodori@casentino.toscana.it  
☎ 0575/530612 – 0575/530613 FAX 0575/530669  
Orario al pubblico: lun.gio.sab.ore 10-13 Gio.pom. ore 16-18

Protocollo n. del 21/09/2010 allegati n.:  
(da citare eventualmente nella corrispondenza)

Riferimento \Bibbiena\_arv\tecnico\UTLLPP4 ARCHIVIO UT5 ATTI E  
AUTORIZZAZIONI18 - cimiteri4 - cappelle/rosa scoti - bertelli/relazione per delibera.doc

Allegato “**B**”

**RELAZIONE TECNICA**

**OGGETTO: CAPPELLA ESISTENTE NEL CIMITERO DI BIBBIENA E INTESTATA ALLA FAMIGLIA ROSA SCOTI FRANCESCHI**

Nel cimitero di Bibbiena, è presente una cappella gentilizia intestata alla famiglia Rosa Scoti Franceschi e individuata nel censimento con la posizione “settore B area B1”.

La costruzione presenta condizioni precarie sia sotto il profilo igienico-sanitario, che strutturale con particolare riferimento alle decorazioni in pietra arenaria; in tal senso con lettera del 10.7.2008 prot. 15434, il Responsabile dell’U.O. n. 6, trasmetteva agli eredi, la richiesta di pronuncia per una eventuale cessione dell’area e del manufatto, oppure procedere al risanamento della costruzione.

Il sottoscritto ha interlocuito più volte con il Dott. Gianfranco Grezzi Galli Tassi, il quale nel dichiararsi l’unico erede della famiglia Rosa Scoti Franceschi, ha protratto nel tempo la decisione richiesta dall’Ufficio, di sistemare o cedere la cappella.

L’ufficio ha pertanto contattato il primo iscritto nella graduatoria approvata con deliberazione G.C. n. 139 del 13/06/2006, chiedendo la disponibilità alla stipula di concessione cimiteriale di cappella esistente, il quale si è dichiarato interessato.

La graduatoria sopra richiamata è composta dai seguenti nominativi:

- Bertelli Giancarlo (eredi): Falsini Gigliola (moglie), figli Enrico ed Elisabetta,
- Sandroni Simone,
- Galastri Daniela,
- Falsini Roberto,
- Barboncini Lorenzo.

E’ opportuno precisare, che tale graduatoria era stata approvata con la finalità di concessione di area per la costruzione di nuove cappelle cimiteriali; si ritiene però assentibile, di considerare valido tale elenco, anche nel caso in specie, cioè per la concessione di area e manufatto esistente.

Infatti dobbiamo considerare che la cappella Rosa Scoti, è in condizioni precarie sia sotto il profilo igienico sanitario che delle strutture con particolare riferimento a cornici stemmi, decori, tetto, docce e

pluviali, oltre a condizioni precarie del tetto e manto di copertura, ormai da tempo, tanto che l'Amministrazione ha soprasseduto all'emissione di ordinanza, sia perché al momento è stata ritenuta sufficiente la transennatura della stessa, sia perché in caso di inadempienza della proprietà, in prima istanza si doveva intervenire con fondi propri salvo poi richiedere al titolare il risarcimento delle spese.

Il Dott. Ghezzi, negli ultimi tempi, si è ritenuto favorevole ad una cessione dell'intero complesso (area e cappella), mantenendo:

- le salme presenti, eventualmente riducendole a resti mortali e tumulandole in ossarini o in loculo presente,
- le lapidi esistenti al limite trasferendole nel sottocappella.

La famiglia Bertelli su richiesta del sottoscritto con nota del prot., con lettera del prot. (ns. prot. del ), ha espresso di accettare le condizioni indicate dal concessionario, pertanto si ritiene opportuno procedere alla cessione del complesso al Comune e successivamente stipulare atto di concessione di area e cappella demaniali alla famiglia in oggetto.

E' da precisare che l'immobile risulta sottoposto al vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, pertanto qualsiasi intervento da eseguire sul medesimo, è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del medesimo decreto da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Storici Artistici ed Etnoantropologico di Arezzo.

Inoltre nel caso in cui gli interventi da eseguire sull'immobili, ai fini della manutenzione ordinaria/straordinaria o restauro conservativo, siano soggetti a pratica edilizia, i concessionari dovranno presentare istanza presso l'ufficio urbanistica comunale.

Con riferimento alle caratteristiche dell'immobile ed alla famiglia intestataria, sono da tenere conto le seguenti considerazioni:

- la famiglia Scoti Franceschi, in particolare la Sig.ra Rosa nella sua vita ha fatto molto per il popolo di Bibbiena tanto che nella lapide tali riconoscimenti sono evidenziati e davanti al nome sono riportate le iniziali N.D. (nobildonna),
- dato atto di quanto sopra specificato si ritiene opportuno proporre alla Giunta Municipale, che la testimonianza della famiglia Rosa Scoti Franceschi rimanga, pertanto almeno lo stemma venga mantenuto.

Con riferimento al valore della concessione, con deliberazione n. 133 del 27.05.2008, è stata approvata la tariffa di €/mq. 1.800,00 per la graduatoria sopra indicata essendo esistente al momento di variazione delle tariffe stesse.

Con riferimento alla superficie di occupazione e pertanto oggetto di concessione, è stato considerato un quadrato di m. 5,00 x 5,00, formato dall'esterno del rivestimento delle colonne in pietra più esterne, senza tenere pertanto conto delle varie rientranze esistenti.

In tal senso quindi il valore della concessione è il seguente:

- superficie della cappella: mq. 6,00 x 6,00 = mq. 25,00
- costo unitario: €/mq. 1.800,00,


- importo: mq. 25,00 x 1.800,00 = € 45.000,00

La famiglia Bertelli, ha richiesto la rateizzazione dell'importo: il nostro regolamento di contabilità prevede il dilazionamento in massimo due anni; però si può ritenere congruo un dilazionamento anche più prolungato, ad esempio 7 anni, in quanto comunque attraverso questo procedimento, si viene a risolvere un problema che si protrae da tempo ed inoltre i Bertelli accettano le richieste del Dott. Ghezzi.

In conclusione il sottoscritto, ritiene assentibile la lettura estesa della deliberazione n. 139/2006, con riferimento alla validità della graduatoria anche nel caso di cappelle esistenti e non solo per la costruzione di nuovi edifici; inoltre con riferimento al dilazionamento del pagamento del canone concessorio in anni sette, non si ravvisa alcun danno per l'Amministrazione comunale, considerato che per le motivazioni sopra espresse, si raggiunge l'obbiettivo di recuperare un bene comunque di validità storica senza spesa per il Comune, ma anzi introitando il canone concessorio.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Lorenzo Dori





# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

TECNICO – LAVORI PUBBLICI U.O. N. 6

Via Berni, 25  
52011 BIBBIENA (Arezzo)  
☎ 0575/5305 - FAX 0575/530667  
www.comune.bibbiena.ar.it  
Partita IVA 00137130514

Conto corrente postale n. 124529

Allegato "C"

Concessionario in bollo;  Tecnico Lavori Pubblici

## Concessione d'uso di cappella e area cimiteriale nel cimitero di Bibbiena per anni 90

L'anno ..... addi ..... del mese di ..... nella Residenza Municipale,  
**da una parte:**

il Sig. **Rossi Ing. Guido** nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. autorizzato alla stipula della presente concessione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, di seguito indicato concedente,

e

**dall'altra**

i sigg.ri:

- **GHINASSI GIGLIOLA** nata a Bibbiena il 22/02/1936 (c.f. GHN GLL 36B62 A851 H),
- **BERTELLI ELISABETTA** nata a Bibbiena il 26/09/1966 (c.f. BRT LBT 66P66 A851 A),
- **BERTELLI ENRICO** nato a Bibbiena il 25/02/1963 (c.f. BRT NRC 63B25 A851 H);

**Premesso che** con deliberazione G.C. n. del , è stata approvata la concessione di cappella e area cimiteriale e approvazione atti conseguenti;

### TUTTO CIO' PREMESSO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, convengono quanto segue:

#### Art. 1

Le parti riconoscono la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente concessione, con funzione anche interpretativa delle loro volontà. Gli atti in essa richiamati o citati, ben noti alle parti, ne costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale, pur non essendovi allegati, ed, al pari delle premesse, sono anch'essi patto.

#### Art. 2

Il Comune di Bibbiena, in persona del sottoscritto Ing. Guido Rossi competente all'adozione del presente atto in quanto nominato Responsabile dell'Unità Operativa 6 con provvedimento n. 46 emesso dal Sindaco in data 28/12/2009 concede ai Sigg.ri Ghinassi Gigliola (c.f. GHN GLL 36B62 A851H), Bertelli Elisabetta (c.f. BRT LBT 66P66 A851A) e Bertelli Enrico (c.f. BRT NRC 63B25 A851H) concessionari, che accettano, si obbligano e stipulano, per sé ed eredi l'uso della cappella esistente nel cimitero di Bibbiena, individuata nella posizione settore B area B1 della planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico;

#### Art. 3

La concessione seguirà i seguenti patti e condizioni a pena di decadenza della stessa:

- a) i concessionari accettano la cappella menzionata nello stato di fatto e di diritto in cui il manufatto cimiteriale si trova, con spese di restauro/manutenzione ordinaria e straordinaria/sistemazione, nessuna esclusa od eccettuata, a completo carico dei medesimi e dei loro aventi causa;
- b) con la sottoscrizione della presente concessione, i concessionari si impegnano per sé e per i loro aventi causa della presente concessione, alla realizzazione degli interventi di restauro/manutenzione ordinaria e straordinaria/sistemazione,
- c) gli interventi di restauro, manutenzione, dovranno essere eseguiti nel rispetto dei vincoli, prescrizioni e autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Arezzo e delle normative in materia urbanistico-edilizia comunali e della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii.,

- d) tutti gli interventi autorizzati, saranno interamente a carico dei concessionari;
- e) il rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 285/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni del regolamento comunale di igiene e sanità comunale vigente, di seguito definito regolamento;
- f) il progetto di restauro dovrà essere depositato presso il Comune di Bibbiena ai sensi della L.R. 01/2005 e ss.mm.ii.,
- g) è fatto obbligo ai concessionari di non mutare il paramento esterno della cappella, sia nella forma che nei materiali, salvo quanto verrà indicato nel parere obbligatorio ai fini del restauro, da parte della competente Soprintendenza di Arezzo,
- h) è fatto obbligo ai concessionari di provvedere alla cura delle spoglie ivi presenti;
- i) le eventuali estumulazioni e successive tumulazioni delle salme, dovranno essere eseguite da personale specializzato e comunque comunicato all'Amministrazione, sempre a spese dei concessionari;
- j) l'osservanza di tutte le norme contenute nel D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii., nel Regolamento comunale di igiene e sanità comunale vigente;
- k) il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, anche a seguito di semplice richiesta dell'Amministrazione, per tutta la durata della presente concessione;
- l) il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi vigenti in materia;
- m) in caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione di opere per l'eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità, fatto salvo di procedere successivamente alla regolarizzazione delle stesse in conformità alla normativa e regolamenti vigenti: in caso di inerzia dello stesso, interverrà direttamente l'Amministrazione con successiva rivalsa delle spese sostenute a carico del concessionario;
- n) il concessionario dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori entro 60 giorni dal ricevimento del nulla-osta della Soprintendenza di Arezzo, e dare conclusione degli stessi entro 6 mesi dal loro inizio. In caso di ritardo dei tempi sopra indicati, dovrà essere data comunicazione motivata all'Amministrazione, la quale entro sette giorni comunicherà l'eventuale accettazione o diniego della richiesta;
- o) alla comunicazione di fine dei lavori, dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'accatastamento della cappella, intestata quale proprietà al Comune di Bibbiena, a cura e spese del concessionario,
- p) ulteriori opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o restauro, che si rendessero necessarie nel tempo, dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme e vincoli presenti al momento dell'intervento,

#### **Art. 5.**

La presente concessione ha durata di 90 anni, decorrente dalla data di stipula (art. 259 comma 2 del regolamento), salvo rinnovo come previsto dal D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di Igiene e Sanità vigente.

#### **Art. 6**

Alla scadenza della concessione il concessionario si impegna a rimuovere i manufatti e ad esumare, per la conservazione, i resti di coloro che vi hanno avuto pietoso ricovero, esonerando, il Comune da ogni responsabilità, oppure richiedere entro 30 giorni dal termine sopra indicato, domanda di rinnovo, la quale se accettata dall'Amministrazione Comunale, sarà soggetta al pagamento del canone di concessione alle tariffe vigenti al momento della richiesta ed alla sottoscrizione di titolo di rinnovo, con le modalità al momento presenti. In assenza di eredi legittimi o istituiti dalla famiglia proprietaria qualora la concessione non venisse rinnovata, la cappella rientrerà in disponibilità del Comune senza obbligo di risarcimento da parte di quest'ultimo. Il passaggio non potrà avvenire prima di 20 anni dall'ultima tumulazione, previa osservazione delle disposizioni di legge in materia di ricerca di eredi.

#### **Art. 7**

Si da atto che l'immobile risulta sottoposto al vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, pertanto qualsiasi intervento da eseguire sul medesimo, è soggetto ad autorizzazione ai

sensi dell'art. 21 comma 4 del medesimo decreto da parte della Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici Storici Artistici ed Etnoantropologico di Arezzo.

**Art. 8**

La presente concessione è a titolo oneroso, il cui importo risulta il seguente:

- canone concessorio unitario a superficie (deliberazione Giunta Comunale n. 133 del 27/05/2008): euro 1.800,00
- superficie della cappella: mq. 25,00
- importo della concessione: euro/mq. 1.800,00 x mq. 25,00 = euro 45.000,00

Il concessionario si impegna a corrispondere il canone concessorio sopra determinato in € 45.000,00, con i seguenti importi e scadenze:

tabella del pagamento del canone concessorio da rateizzare in <b>anni 7</b>		
<b>importo concessione</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>versamento acconto al momento della sottoscrizione della concessione</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>somma da rateizzare</b>	<b>35.000,00</b>	
rateizzazione n° 14 rate semestrali di €. 2.500 ciascuna interessi legali =1% annuo= €. 25,00		
		scadenza
1° rata = €. 2.500 + 6,25 interessi per 3 mesi ( ottobre-nov.-dic.)	2.506,25	30/01/11
2° rata ( 2.500 + 6.25 interessi 3 mesi + 12,50 interessi 6 mesi)	2.518,75	30/07/11
rate a seguire con €. 12,50 in + a rata (interessi semestrali)	2.531,25	30/01/12
	2.543,75	30/07/12
	2.556,25	30/01/13
	2.568,75	30/07/13
	2.581,25	30/01/14
	2.593,75	30/07/14
	2.606,25	30/01/15
	2.618,75	30/07/15
	2.631,25	30/01/16
	2.643,75	30/07/16
	2.656,25	30/01/17
	2.668,75	30/07/17
<b>totale da pagare</b>	<b>36.225,00</b>	
il 5° comma dell'art. 24 del regolamento comunale delle entrate dispone che, in caso di rateizzazione, gli interessi che matureranno sulle rate debbano essere versati cumulativamente in sede di pagamento della 1° rata		
<b>rate da corrispondere con le rispettive scadenze e importi</b>		
1° rata ( €. 2.500 + 1.225 di interessi complessivi)	3.725,00	30/01/11
2° rata	2.500,00	30/07/11
3° rata	2.500,00	30/01/12
4° rata	2.500,00	30/07/12
5° rata	2.500,00	30/01/13
6° rata	2.500,00	30/07/13
7° rata	2.500,00	30/01/14
8° rata	2.500,00	30/07/14
9° rata	2.500,00	30/01/15
10° rata	2.500,00	30/07/15
11° rata	2.500,00	30/01/16
12° rata	2.500,00	30/07/16
13° rata	2.500,00	30/01/17
14° rata	2.500,00	30/07/17
<b>totale da pagare</b>	<b>36.225,00</b>	

nel caso in cui la data di scadenza corrisponda a giorno festivo, il pagamento dovrà avvenire entro l'ultimo giorno non festivo antecedente il termine stesso.

**il pagamento dovrà essere effettuato MEDIANTE BONIFICO BANCARIO presso la BPEL di Bibbiena codice IBAN = IT 33 A 05390 71334 000001111002**

Al momento della stipula i concessionari, dovranno presentare le seguenti polizze fidejussorie:

- polizza fidejussoria, a garanzia del pagamento rateizzato del canone concessorio, il cui svincolo avverrà attraverso richiesta scritta da parte del concessionario dopo il pagamento dell'ultima rata;
- polizza fidejussoria, a garanzia dell'adempimento dell'intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria o restauro conservativo (ex legge 457/1978), pertanto trattandosi di bene tutelato come precedentemente indicato, entro 60 giorni dalla firma della concessione d'uso i concessionari dovranno trasmettere all'Ufficio tecnico comunale, copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nel caso in cui l'intervento sia soggetto a pratica edilizia ai sensi del regolamento edilizio comunale, gli stessi nei successivi trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza, dovranno presentare istanza all'ufficio urbanistica comunale ed in copia all'ufficio tecnico. Nei successivi sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza, dovranno essere conclusi i lavori attraverso presentazione all'ufficio urbanistica ed in copia all'ufficio tecnico, dichiarazione di fine dei lavori corredata di accatastamento. Successivamente a seguito di richiesta scritta di svincolo, l'ufficio tecnico entro 30 giorni, svincherà la polizza in oggetto. Rimane inteso che il mantenimento della cappella e pertanto eventuali opere di manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro, saranno comunque a carico del concessionario (art. 261 del Regolamento).

#### **Art. 9**

Le spese relative alla presente concessione, diritti di segreteria, imposta di bollo e di registrazione restano tutte a carico del concessionario. La registrazione della presente, dovrà essere eseguita dal concessionario entro sette giorni dalla sottoscrizione; il concessionario, depositerà all'ufficio protocollo del Comune entro i sette giorni successivi dall'avvenuta registrazione, copia della ricevuta dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art 10**

La presente concessione non potrà essere oggetto di alienazione, attività di lucro o speculazione da parte del concessionario.

#### **Art 11**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

#### **Art 12**

A norma dell'art. 259 del citato Regolamento Comunale di igiene e sanità prevede “ *Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e degli appartenenti al loro nucleo familiare. E' tuttavia facoltà del concessionario, previa comunicazione al Comune, destinare i posti della cappella a persone diverse dallo stesso e dai familiari di qualsiasi ordine e grado.*”

#### **Art 13**

Il Comune concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nella presente concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi e l'adempimento degli oneri previsti nella presente concessione nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Comunica, altresì, che i dati raccolti nella presente concessione verranno trattati e comunicati anche a terzi per consentire al Concessionario l'esatto e corretto adempimento degli obblighi e l'assolvimento degli oneri assunti con la presente concessione nonché quelli che ne risultano conseguenti alla sua sottoscrizione.

I dati personali saranno raccolti e gestiti dall' Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Segreteria del Comune di Bibbiena per quanto ciascuno di propria competenza.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente Concessionario sia legittimato.

**Art 14**

Le spese della presente concessione, della sua registrazione ed ogni altra inerente, comprese quelle per il rilascio di copie al concessionario, sono a totale carico del concessionario stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

I concessionari

Il Responsabile dell'U.O. n. 6

Ghinassi Gigliola

Ing. Guido Rossi

\_\_\_\_\_

Bertelli Elisabetta

\_\_\_\_\_

Bertelli Enrico

\_\_\_\_\_

---

allegato "D"

**tabella del pagamento del canone concessorio da rateizzare in anni 7**

importo concessione	45.000,00	
versamento acconto al momento della sottoscrizione della concessione	10.000,00	
<b>somma da rateizzare</b>	<b>35.000,00</b>	

rateizzazione n° 14 rate semestrali di €. 2.500 ciascuna interessi legali =1% annuo= €. 25,00		
		scadenza
1° rata = €. 2.500 + 6,25 interessi per 3 mesi ( ottobre-nov.-dic.)	2.506,25	30/01/11
2° rata ( 2.500 + 6,25 interessi 3 mesi + 12,50 interessi 6 mesi)	2.518,75	30/07/11
rate a seguire con €. 12,50 in + a rata (interessi semestrali)	2.531,25	30/01/12
	2.543,75	30/07/12
	2.556,25	30/01/13
	2.568,75	30/07/13
	2.581,25	30/01/14
	2.593,75	30/07/14
	2.606,25	30/01/15
	2.618,75	30/07/15
	2.631,25	30/01/16
	2.643,75	30/07/16
	2.656,25	30/01/17
	2.668,75	30/07/17
<b>totale da pagare</b>	<b>36.225,00</b>	

il 5° comma dell'art. 24 del regolamento comunale delle entrate dispone che, in caso di rateizzazione, gli interessi che matureranno sulle rate debbano essere versati cumulativamente in sede di pagamento della 1° rata

rate da corrispondere con le rispettive scadenze e importi		
1° rata ( €. 2.500 + 1.225 di interessi complessivi)	3.725,00	30/01/11
2° rata	2.500,00	30/07/11
3° rata	2.500,00	30/01/12
4° rata	2.500,00	30/07/12
5° rata	2.500,00	30/01/13
6° rata	2.500,00	30/07/13
7° rata	2.500,00	30/01/14
8° rata	2.500,00	30/07/14
9° rata	2.500,00	30/01/15
10° rata	2.500,00	30/07/15
11° rata	2.500,00	30/01/16
12° rata	2.500,00	30/07/16
13° rata	2.500,00	30/01/17
14° rata	2.500,00	30/07/17
<b>totale da pagare</b>	<b>36.225,00</b>	

nel caso in cui la data di scadenza corrisponda a giorno festivo, il pagamento dovrà avvenire entro l'ultimo giorno non festivo antecedente il termine stesso.

il pagamento dovrà essere effettuato MEDIANTE BONIFICO BANCARIO presso la BPEL di Bibbiena  
codice IBAN = IT 33 A 05390 71334 000001111002

**OGGETTO: CONCESSIONE DI CAPPELLA E AREA CIMITERIALE E APPROVAZIONE ATTI CONSEGUENTI**

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
D. BERNARDINI



IL SEGRETARIO  
G. LIBERTO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 27/09/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 , comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 1863 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 27/09/2010

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi

---

**COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO**

Prot. n. 21262 del 27/09/2010 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 27/09/2010 al 12/10/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 1863 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione::è divenuta esecutiva il 08/10/2010 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni  
(oppure).....

---

Bibbiena, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE